


COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (BG)

REGOLAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI



REGOLAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI

Art. 1

È istituito nel Comune di Cologno al Serio il Comitato gemellaggi con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosse da questo Comune con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere.
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Consiglio comunale provvede ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno, un apposito stanziamento di spesa.

Il suddetto stanziamento di spesa verrà gestito dall'Ufficio comunale preposto su indicazione del Comitato gemellaggi.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di enti e dal ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo.

Art. 3

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte di fondo del gemellaggio e che, coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale. Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza dei popoli.

Art. 4

Il Comitato è composto dal Presidente e da n. 8 membri, tra cui un portavoce di ogni gruppo consiliare e rappresentanti delle categorie economiche, delle istituzioni culturali, di associazioni o gruppi operanti in ambito sociale, sportivo e culturale.


Il Sindaco (o suo delegato) è Presidente del Comitato e lo rappresenta a tutti gli effetti.

La Giunta comunale provvede a nominare i membri del Comitato in conformità al disposto del comma 1 del presente articolo.

Il Comitato provvede ad eleggere tra i suoi componenti un Vicepresidente.

Art. 5

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:



- per dimissioni
- per assenza (più di tre consecutive)
- per richiesta delle categorie, istituzioni, associazioni o gruppi di appartenenza

Art. 6

Il Comitato redige il programma annuale della propria attività e lo sottopone alla Consiglio comunale per la relativa approvazione.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno tre componenti.

Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e, in seconda convocazione, con la maggioranza degli stessi.

Le convocazioni del Comitato, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno sette giorni prima della riunione; per motivate ragioni di urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza dei presenti.

Art. 7


Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera di apposita struttura del Comune addetta ai gemellaggi, all'interno della quale deve essere individuato un dipendente che assume funzioni di Segretario del Comitato stesso.

Art. 8

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9

Il Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale.





Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 34 del 03.06.2003, pubblicata all'Albo comunale il 13.06.2003 e sino al 27.06.2003, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, il 23.06.2003.

Ai sensi dell'art. 66 – comma 3 – del vigente Statuto comunale, il presente regolamento è divenuto esecutivo in data 27.06.2003.

Dalla Residenza municipale, addì 01.08.2003.

IL SINDACO
(Roberto Legramanti)



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Paolo Zappa)

